



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 07 marzo 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale di **CONBIPEL SPA**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto, di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Giancarlo Esposito e Matteo Piselli;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Alessio Di Labio;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Antonio Vargiu.

**PREMESSO CHE**

- la Società - inquadrata ai fini Inps nel "settore commercio" e avente un organico complessivo superiore alle 200 unità lavorative - ha richiesto (nota prot. 3588 del 15.02.12) l'espletamento della procedura di cui in epigrafe per la cessazione di attività dei punti vendita di Casoria, Misterbianco, Pradamano, Modica, Monza, Rovigo e Borgo San Dalmazzo;
- questo Ministero ha, pertanto, convocato con nota del 02.03.12 (prot. 5238) le Parti interessate alla riunione odierna;
- in esito al presente incontro, le Parti, dopo essersi confrontate in ordine alla situazione occupazionale aziendale, hanno convenuto sulla necessità di fruire di un percorso di CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività, in un arco di tempo di 24 mesi, per i punti vendita di cui alla citata istanza, dei quali l'Azienda dichiara la piena autonomia funzionale e gestionale.

**CONSIDERATO**

l'art. 33, comma 23, della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è prevista, nel caso di cessazione di attività, la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale per un periodo di dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi con la

predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**  
**le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**


- a) La Società presenterà - al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e passive del lavoro - istanza di concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale per cessazione parziale di attività - ai sensi della normativa suindicata** - per la durata di **24 mesi**, a decorrere dal **01.02.2012** - data di chiusura del punto vendita di Casoria - con riguardo ad un numero massimo di **35 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale in forza ai punti vendita di Casoria, Misterbianco, Pradamano, Modica, Monza, Rovigo e Borgo San Dalmazzo, ad esclusione di n. 2 lavoratori con contratto di apprendistato occupati presso il punto vendita di Borgo San Dalmazzo, per i quali le Parti convengono che l'Azienda presenterà istanza all'Amministrazione competente per territorio al fine di accedere al trattamento di Cig in deroga.
- b) Per i lavoratori, nel numero massimo suindicato, sarà richiesto il trattamento **CIGS a zero ore senza rotazione**, a fronte della progressiva chiusura dei relativi punti vendita.
- c) La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
- d) Con riguardo al **Piano di gestione degli esuberanti**, da attuarsi nel corso dei 24 mesi di CIGS, compatibilmente con le esigenze organizzative tecniche e produttive, la Società offrirà ai lavoratori posti in CIGS la possibilità di ricollocazione presso altri punti vendita già esistenti o di prossima apertura.
- e) Le Parti convengono di incontrarsi in sede territoriale al fine di verificare l'attuazione del Piano di gestione degli esuberanti con cadenza trimestrale o comunque su richiesta di una delle Parti stesse, fatto salvo un incontro di verifica finale da effettuarsi entro un mese dalla scadenza del complessivo periodo di Cigs concordato.


La Società si impegna ad attuare il Piano di gestione degli esuberanti. Le Parti concordano che le misure suindicate siano idonee a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (dal 01.02.12 al 31.01.13) la gestione positiva di almeno il 30 % del personale dichiarato in esubero (pari a 11 lavoratori). Le Parti prendono atto che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della CIGS. La Società prevede, inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno consentire, nel corso degli ulteriori 12 mesi di CIGS (dal 01.02.13 al 31.01.14), la gestione dei lavoratori ancora in esubero.


Le Parti prendono atto, altresì, che la concessione della seconda annualità di Cigs è subordinata alla proroga anche per l'annualità 2013 di quanto disposto dall'art.19, comma 11, D.L. del 29.11.2008, n.185, convertito in L. n.2/2009.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

CONBIPEL SPA  


FILCAMS CGIL  


FISASCAT CISA  


UILTUCS UIL  


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
